



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1438 del 2015, proposto da:
Arpex Accessori di Musti Cataldo s.n.c., rappresentata e difesa
dall'Avv. Marco Palieri, presso il cui studio elett.te domicilia in
Bari alla via Camillo Rosalba n. 47/Z;

contro

Comune di Barletta;

nei confronti di

per l'ottemperanza

alla sentenza n. 1253/2015 emessa dal T.A.R. Puglia, Bari, sez. 3,
avente ad oggetto: accesso civico relativo alla pubblicazione di atti
e documenti inerenti alla pianificazione urbanistica del Comune di

Barletta

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2016 la dott.ssa Viviana Lenzi e udito per le parti il difensore Marco Palieri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La società in epigrafe indicata espone che con sentenza n. 1253/15 questa Sezione del T.A.R. ha condannato il Comune di Barletta alla pubblicazione ex art. 39 d. l.vo n. 33/13 degli atti e documenti di cui alle istanze del 20/27 ottobre 2014.

La suddetta sentenza, munita di formula esecutiva, veniva notificata in data 1/10/15 al Comune di Barletta. Ciò premesso, la ricorrente chiede l'esecuzione della predetta sentenza, rimasta non integralmente adempiuta, mediante condanna del Comune di Barletta alla già disposta pubblicazione sul proprio sito istituzionale degli atti ancora mancanti, con nomina del commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inadempimento.

Il Comune non si è costituito.

Alla camera di consiglio 10 marzo 2016 il ricorso è passato in decisione.

Ritiene il Collegio che la sentenza di cui sopra sia suscettibile di ottemperanza innanzi al G.A., risultando osservate le formalità procedurali ed in assenza di validi motivi ostativi all'adempimento, nonostante gli impegni formalmente assunti dal Comune di Barletta (cfr. verbale riunione del 29/12/15 allegato alle note depositate il 5/3/15).

Il ricorso va accolto e, conseguentemente, va dichiarato l'obbligo del Comune di Barletta di adottare, nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione, se anteriore, della presente pronuncia, i provvedimenti esecutivi necessari ad ottemperare alla condanna alla pubblicazione recata dalla sentenza n.1253/15, da intendersi limitata ai soli atti ancora mancanti da ultimo specificati nella memoria depositata il 5/3/16 (allegati tecnici della delibera di G.C. n. 15/00, delibera di G.R. 8614/79 con relativi allegati, atti ed informazioni circa l'avvenuto slittamento del tracciato stradale di via dei Muratori).

Al tempo stesso il Collegio nomina, quale Commissario ad acta, il Dirigente del 7° Settore Urbanistica e Assetto del Territorio della Provincia B.A.T., con facoltà di delega, affinché, ove l'indicato termine di 60 (sessanta) giorni decorra infruttuosamente, provveda a tutti gli adempimenti occorrenti per l'ottemperanza nel successivo termine di 60 (sessanta) giorni.

Va, infine, emessa declaratoria di non luogo a provvedere rispetto alla "declaratoria di nullità" della nota prot. 57864 del 2015 a firma del Segretario Generale del Comune, in mancanza di specifici motivi di impugnazione e, comunque, di apposita domanda nel

“petitum” conclusivo del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto:

- ordina al Comune di Barletta, in persona del sindaco p.t., in esecuzione della sentenza n. 1253/15 di questo Tribunale, di provvedere alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale degli atti elencati nella memoria del 5/3/16, innanzi sinteticamente elencati, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione o comunicazione della presente decisione;
- per il caso di inadempienza ulteriore, nomina Commissario ad acta, il Dirigente del 7° Settore Urbanistica e Assetto del Territorio della Provincia B.A.T., con facoltà di delega, perché provveda, entro ulteriori 60 (sessanta) giorni dal termine predetto, a dare esecuzione al giudicato.
- dichiara non luogo a provvedere sulla nota prot. 57864 del 2015;
- condanna il Comune di Barletta al rimborso delle spese e onorari di lite nei confronti della ricorrente che liquida in euro 1.500,00, oltre I.V.A, C.P.A. e rimborso spese generali.

Contributo unificato rifiuto ex art. 13 co. 6-bis.1 D.P.R. 30.5.2002 n. 115.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 marzo

2016 con l'intervento dei magistrati:

Desirée Zonno, Presidente FF

Viviana Lenzi, Referendario, Estensore

Cesira Casalanguida, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/04/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)